



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Settore 7 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sul Bilancio di Previsione 2025-2027  
ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8  
**Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)**

*Legge regionale 8 luglio 2002, n.24*

## **Premessa**

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza.

La Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato dall'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 24 del 8 luglio 2002.

## Istruttoria Bilancio di Previsione 2025-2027

### Premesso che:

- con L.R. n. 24 del 8 luglio 2002 è stata istituita l'Arcea, quale organismo pagatore della Regione Calabria, avente come scopo istituzionale l'attuazione dei procedimenti amministrativi atti a garantire l'erogazione degli aiuti in materia di politica agricola comune e sviluppo rurale;
- con decreto n. 360 del 30/12/2024 il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'Arcea ha predisposto il Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo gli schemi contabili di cui al D. Lgs.118/2011;
- con verbale n. 18 del 31/12/2024 il Revisore Unico dei Conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio 2025/2027 di cui all'oggetto della presente relazione istruttoria;
- con nota prot. n. 56447 del 28/01/2025 il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 57 della L.R. 8/2002, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio 2025/2027 di ARCEA, sulla base della relativa relazione istruttoria condotta dal Comitato di Vigilanza dell'Agenzia, di cui alla nota prot. 50451 del 24/01/2025;

**Tenuto conto che** le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura e Sviluppo Rurale), che esercita la vigilanza sulle attività di Arcea.

**Tutto ciò premesso e rilevato** si riportano, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di Bilancio di Previsione 2025/2027 di Arcea, che evidenziano:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nonché del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC).

### Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione dei bilanci.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il Bilancio di Previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in *pareggio finanziario di competenza*, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al Bilancio di Previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente ed equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei

prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa *l'equilibrio delle partite finanziarie*, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'*equilibrio in conto capitale* in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale MEF del 25.07.2023, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
ARCEA da Progetto di Bilancio 2025_2027				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	€ 90.000,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	€ 36.178.720,60	€ 11.964.000,00	€ 11.916.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	€ 36.248.920,60	€ 11.955.200,00	€ 11.896.200,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>€ 19.800,00</b>	<b>€ 8.800,00</b>	<b>€ 19.800,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	-	-	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	€ 19.800,00	€ 8.800,00	€ 19.800,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>-€ 19.800,00</b>	<b>-€ 8.800,00</b>	<b>-€ 19.800,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Dalle su esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente pari rispettivamente, per gli esercizi 2025 e 2027, ad € 19.800,00 e per l'esercizio 2026 ad € 8.800,00, impiegati per pari importi a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale.

Oltre alla verifica degli equilibri interni, occorre riscontrare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese comprendendo, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme del bilancio di ARCEA, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ARCEA DA PROGETTO DI BILANCIO 2025/2027									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 5.094.062,16	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 40.083.616,71	€ 36.248.920,60	€ 11.955.200,00	€ 11.896.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 35.998.585,89	€ 35.710.000,00	€ 11.760.000,00	€ 11.710.000,00			0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 992.612,87	€ 468.720,60	€ 204.000,00	€ 206.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 28.084,77	€ 19.800,00	€ 8.800,00	€ 19.800,00
							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali.....	€ 36.991.198,76	€ 36.178.720,60	€ 11.964.000,00	€ 11.916.000,00	Totale spese finali.....	€ 40.111.701,48	€ 36.268.720,60	€ 11.964.000,00	€ 11.916.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.580.458,98	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.502.541,08	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00
Totale titoli	€ 38.571.657,74	€ 37.628.720,60	€ 13.414.000,00	€ 13.366.000,00	Totale titoli	€ 41.614.242,56	€ 37.718.720,60	€ 13.414.000,00	€ 13.366.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 43.665.719,90	€ 37.718.720,60	€ 13.414.000,00	€ 13.366.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 41.614.242,56	€ 37.718.720,60	€ 13.414.000,00	€ 13.366.000,00
Fondo di cassa finale presunto	€ 2.051.477,34								

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, contenute nel bilancio dell'Ente, sembrerebbero garantiti sia gli equilibri contabili - posto che il totale complessivo delle entrate risulterebbe pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 37.718.720,60 per l'annualità 2025, per euro 13.414.000,00 per l'annualità 2026 e per euro 13.366.000,00 per l'annualità 2027) - sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo, che risulta pari ad euro 2.051.477,34.

Risulta, altresì, la quadratura delle poste di bilancio inerenti alla cosiddetta gestione delle partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7° della spesa, per euro 1.450.000,00 per tutto il triennio considerato 2025-2027.

Rispetto agli equilibri di bilancio sopra evidenziati occorre rilevare che l'evidente scostamento tra le previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio 2025 e i successivi esercizi 2026 e 2027, è da ricondurre alla previsione di due progetti per attività di ammodernamento di frantoi e macchinari agricoli, finanziati da risorse del PNRR, per un ammontare complessivi di € 22 milioni.

A riguardo occorre rilevare come l'iscrizione in bilancio delle predette risorse sia stata determinata in ragione delle funzioni assegnate dalla Regione ad Arcea, con riferimento alla gestione delle pratiche per la corresponsione dei relativi contributi agli agricoltori beneficiari.

Per quanto sopra preme evidenziare come, a parere dello scrivente, l'ente abbia impropriamente iscritto le predette risorse al Tit. 2° della parte entrata (*Piano dei Conti - Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Centrali E.2.01.01.01.000*) e al Tit. 1° della parte spesa (*Piano dei Conti - Altri Servizi U.1.03.02.99.000*), quando in realtà, stante la natura della spesa in termini di investimenti per l'ammodernamento del settore agricolo calabrese, sarebbe opportuno prevedere le relative voci rispettivamente al Tit. 4° dell'entrata (*Piano dei Conti - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche E.4.03.10.01.000*) e al Tit. 2° della spesa (*Piano dei Conti - Contributi agli Investimenti a altre Imprese U.2.03.03.03.000*).

Per quanto sopra, **si raccomanda all'ente, a seguito della definitiva approvazione del presente progetto di bilancio da parte del Consiglio regionale, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio al fine di riallocare le predette risorse nei corretti titoli di entrata e di spesa, facendo riferimento ai piani dei conti finanziari sopra specificati.**

Occorre inoltre evidenziare come la presente proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 prevede l'utilizzo di una parte dell'accantonamento del Fondo Contenzioso, per come riportato nel relativo prospetto dimostrativo a/1 con riferimento all'elenco delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024.

Al riguardo preme rilevare come a fronte di un importo accantonato nel predetto fondo pari a € 631.144,88 se ne preveda l'applicazione in conto dell'esercizio 2025 per € 90.000.

Il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ribadisce che *“non è conforme ai precetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale)”*.

Il medesimo principio stabilisce, altresì, che *“Tuttavia, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (...)”*.

Pertanto è necessario verificare che l'importo del risultato di amministrazione allocato, quale prima voce dell'entrata, risulti congruo rispetto al risultato presunto di amministrazione al 31.12.2024, per come allegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato presunto di amministrazione dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), alla data del 31.12.2024:

<b>ARCEA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)</b>		
<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024</b>	1.279.629,92
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024</b>	602.948,39
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	8.093.423,36
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	6.122.191,26
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	-
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025</b>	<b>3.853.810,41</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	<b>3.853.810,41</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	207.744,28
	Fondo contenzioso al 31/12/2024	631.144,88
	Altri accantonamenti	253.899,50
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.092.788,66</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.761.021,75</b>

Lo stesso principio contabile stabilisce, altresì, che *“Con il Bilancio di Previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato”* e, pertanto, risulta necessario verificare il dato riferito anche al risultato di amministrazione al 31.12.2023 come dalla tabella sotto riportata:

<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (A)</b>	<b>€ 1.279.629,92</b>
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	€ 207.744,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 721.144,88
Altri accantonamenti	€ 253.899,50
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>€ 1.182.788,66</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>€ 96.841,26</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

Sulla base dei dati contenuti nelle su esposte tabelle si evince come l'Ente avrebbe provveduto ad applicare correttamente, in conto del Bilancio di Previsione 2025, la parte accantonata del risultato di amministrazione presunto (riferita al Fondo "Contenzioso") riscontrando, a riguardo, come gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa ammontino ad euro 90.000,00, ampiamente rientranti rispetto a quanto previsto nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Con riferimento all'avvenuta applicazione della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto occorre procedere, altresì, ad un ulteriore controllo al fine di verificare se il totale dell'avanzo accantonato applicato rientri nei limiti di cui alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 897 di cui alla L.145/2018.

In particolare l'articolo 1 comma 897 della L. 145/2018 testualmente recita:

*"Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al Bilancio di Previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del Bilancio di Previsione. **A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al Bilancio di Previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.**"*

Considerato che, ad oggi, non risultano scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto al 31.12.2024, occorre verificare se l'avanzo di amministrazione accantonato applicato dall'Ente al Bilancio di Previsione 2025/2027, rientra nei limiti di cui al succitato l'articolo 1 comma 897 della L.145/2018.

Con riferimento al rispetto dei suddetti limiti di legge, stante l'avvenuta applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato sulla proposta di bilancio 2025-2027 dell'ARCEA, occorrerà

considerare i dati di cui al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, verificando che l'Ente abbia conseguito un risultato di amministrazione presunto positivo, in considerazione degli elementi di seguito specificati:

a) verifica se, con riferimento ai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024, l'Ente ha conseguito un risultato di amministrazione positivo;

b) verifica se la quota accantonata del risultato di amministrazione applicato al bilancio 2025-2027 dell'Ente risulti inferiore o pari alla differenza tra l'importo risultante di cui al precedente punto a) e la somma delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e il Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), per come risultanti dai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024.

Per come riscontrabile dal su riportato prospetto del risultato di amministrazione presunto l'Ente, alla data del 31.12.2024, presenterebbe un avanzo pari a € 3.853.810,41 che, al netto dell'importo di € 207.744,28 pari al FCDE, determina un margine positivo, in termine di una eventuale applicazione di avanzo accantonato, pari a € 3.646.066,13.

Si ha, dunque, che stante l'avvenuta applicazione di avanzo accantonato da parte di ARCEA in conto della proposta di bilancio 2025-2027 per € 90.000,00, il limite di cui al succitato articolo 1 comma 897 della L.145/2018 risulta pienamente rispettato.

### **Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)**

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.

L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Bilancio di Previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nel Bilancio di Previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che a partire dal primo esercizio compreso nella media (2010), e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2025-2027, di cui al bilancio in esame.

Nello specifico, da un'analisi dei titoli di entrata si rileva, per come riportato in Nota Integrativa, che tutte le risorse disponibili del Titolo III° (con la sola eccezione di quella stanziata nel capitolo E000032601 "Rimborso spese di liti"), fanno riferimento a trasferimenti regionali, a rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato e ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria rispetto alle quali, essendo certa l'esigibilità ed avendo una corrispondente previsione di spesa nel bilancio dei soggetti debitori, non si necessita di alcuna procedura di svalutazione.

Si precisa che l'entrata prevista nel capitolo E000032601 "Rimborso spese di liti" ha generato lo stanziamento quale FCDE, nella missione 20 della parte spesa (capitolo U0001520301) dell'importo di € 142.943,00.

In merito al prospetto allegato c) "Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" si rileva che, per come riportato in Nota Integrativa, lo stesso risulta pari a zero e non ad euro 142.943,00, stante la variazione del metodo di accertamento della relativa entrata (da cassa a competenza) di cui al capitolo E000032601 "Rimborso spese di liti", in ragione del quale non avendo la necessaria serie storica di dati per il normale computo del FCDE, secondo le procedure sopra descritte, l'ente ha dovuto fare riferimento, in termini prudenziali, ad un calcolo *extracontabile* per come indicato nella nota in atti dell'Ufficio Legale di Arcea.

Preme evidenziare come la predetta nota, sulla base di quanto rappresentato dal responsabile dell'ufficio legale dell'ente, sia stata oggetto di positiva valutazione da parte del Revisore dei Conti dell'agenzia, per come espressa nel parere avente ad oggetto la presente proposta di bilancio.

**Si raccomanda all'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, di aggiornare le previsioni di spesa di cui al FCDE, verificandone, a seguito dell'attività di gestione, la congruità, in ragione di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi.**

### **Verifica costituzione del Fondo Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC)**

In tale sede si rileva che l'Ente, per come dimostrato in Nota Integrativa ed accertato dal revisore dei conti nella relazione al documento in esame, non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento nel Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), per come previsto dall'articolo 1 commi da 859 a 873 della legge 30/12/2018 n. 145, posto che sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali), per come comunicati dall'ente nella nota integrativa alla presente proposta di bilancio, non sarebbe presente nessuna delle condizioni <sup>1</sup> previste dalla predetta norma di legge, al cui verificarsi scattarebbe l'obbligo di effettuare l'accantonamento al fondo in oggetto in sede di bilancio di previsione.

### **Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

---

<sup>1</sup> L'obbligo della iscrizione in bilancio del FGDC scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Nel Bilancio di Previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del Bilancio di Previsione dell'esercizio precedente, a copertura sia delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso, sia della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

Partendo dalle su esposte considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'Arcea abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2025 al 2027.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2023, in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora effettuato la procedura del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2024.

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Segno</b>	<b>QUOTA RESIDUI</b>	<b>QUOTA COMPETENZA</b>
	FPV al 01/01/2023		€ 620.364,65	
<b>A</b>	Impegni finanziati nell'esercizio 2023 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2023.	(-)	€ 111.355,40	
<b>B</b>	Impegni assunti in esercizi precedenti al 2023 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2023 e, successivamente, al 2024 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 506.336,44	
<b>C</b>	Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 2.672,81	
	Impegni assunti nel corso del 2023 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
	Impegni assunti nel 2023 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2024 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 96.611,95
	<b>SUB – TOTALI</b>		€ 506.336,44	€ 96.611,95
	<b>TOTALE FPV AL 31/12/2023</b>		<b>€ 602.948,39</b>	
	<b>Di cui Spese Correnti</b>		<b>€ 594.956,83</b>	
	<b>Di cui Spese in Conto Capitale</b>		<b>€ 7.991,56</b>	

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2023, risulta pari a € 602.948,39 di cui euro 594.956,83 destinato a coprire spese in conto corrente ed euro 7.991,56 destinato a coprire spese in conto capitale.

Al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2025-2027 risulta formalmente corretto, occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi re-imputati dall'Ente all'esercizio 2025 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2023, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2024 e rinviati direttamente agli esercizi 2025 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che, a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati reimputati all'esercizio 2025 e successivi. A riguardo preme evidenziare come, con riferimento alle suddette casistiche, non si rileverebbe la presenza, nelle risultanze di bilancio dell'ARCEA, di alcun residuo passivo che abbia generato FPV, da iscrivere in entrata in conto dell'esercizio 2025.

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile riscontrare l'anno di re imputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2023, evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV:

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	ESERCIZIO REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	IMPORTO DIFFERITO	IMPORTO DIFFERITO CONTESTUALMENTE AD UN CORRELATO ACCERTAMENTO	FPV TOTALE AL 31/12/2023	FPV AL 31/12/2023 PARTE CORRENTE	FPV AL 31/12/2023 PARTE CAPITALE
2023	157	1	2024	265	€ 1.678,40	€ 0,00	€ 1.678,40	€ 1.678,40	€ 0,00
2023	158	1	2024	266	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	159	1	2024	267	€ 1.521,90	€ 0,00	€ 1.521,90	€ 1.521,90	€ 0,00
2023	160	1	2024	268	€ 1.258,00	€ 0,00	€ 1.258,00	€ 1.258,00	€ 0,00
2023	161	1	2024	269	€ 1.349,50	€ 0,00	€ 1.349,50	€ 1.349,50	€ 0,00
2023	162	1	2024	270	€ 4.615,88	€ 0,00	€ 4.615,88	€ 4.615,88	€ 0,00
2023	163	1	2024	271	€ 2.959,96	€ 0,00	€ 2.959,96	€ 2.959,96	€ 0,00
2023	164	1	2024	272	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	166	1	2024	273	€ 541,08	€ 0,00	€ 541,08	€ 541,08	€ 0,00
2023	167	1	2024	274	€ 897,00	€ 0,00	€ 897,00	€ 897,00	€ 0,00
2023	168	1	2024	275	€ 897,00	€ 0,00	€ 897,00	€ 897,00	€ 0,00
2023	169	1	2024	276	€ 897,00	€ 0,00	€ 897,00	€ 897,00	€ 0,00
2023	170	1	2024	277	€ 897,00	€ 0,00	€ 897,00	€ 897,00	€ 0,00
2023	171	1	2024	278	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	172	1	2024	279	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	173	1	2024	280	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00
2023	174	1	2024	281	€ 856,80	€ 0,00	€ 856,80	€ 856,80	€ 0,00
2023	175	1	2024	282	€ 157,23	€ 0,00	€ 157,23	€ 157,23	€ 0,00
2023	176	1	2024	283	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	177	1	2024	284	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	178	1	2024	285	€ 1.794,00	€ 0,00	€ 1.794,00	€ 1.794,00	€ 0,00
2023	180	1	2024	286	€ 2.188,68	€ 0,00	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 0,00
2023	181	1	2024	287	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	182	1	2024	288	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	183	1	2024	289	€ 41.711,79	€ 0,00	€ 41.711,79	€ 41.711,79	€ 0,00
2023	184	1	2024	290	€ 14.475,25	€ 0,00	€ 14.475,25	€ 14.475,25	€ 0,00
2023	185	1	2024	291	€ 3.061,87	€ 0,00	€ 3.061,87	€ 3.061,87	€ 0,00
2023	186	1	2024	292	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	187	1	2024	293	€ 2.696,20	€ 0,00	€ 2.696,20	€ 2.696,20	€ 0,00
2023	189	1	2024	294	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	190	1	2024	295	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00
2023	192	1	2024	296	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	193	1	2024	297	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	194	1	2024	298	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	195	1	2024	299	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	196	1	2024	300	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	197	1	2024	301	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	198	1	2024	302	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	199	1	2024	303	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	200	1	2024	304	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	201	1	2024	305	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2023	203	1	2024	306	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
2023	204	1	2024	307	€ 1.744,60	€ 0,00	€ 1.744,60	€ 1.744,60	€ 0,00
2023	206	1	2024	308	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 0,00
2023	208	1	2024	309	€ 26.916,39	€ 0,00	€ 26.916,39	€ 26.916,39	€ 0,00
2023	210	1	2024	310	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2023	211	1	2024	311	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2023	212	1	2024	312	€ 526,24	€ 0,00	€ 526,24	€ 526,24	€ 0,00
2023	213	1	2024	313	€ 2.188,68	€ 0,00	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 0,00
2023	214	1	2024	314	€ 4.877,36	€ 0,00	€ 4.877,36	€ 4.877,36	€ 0,00
2023	216	1	2024	315	€ 807,36	€ 0,00	€ 807,36	€ 807,36	€ 0,00
2023	218	1	2024	316	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	219	1	2024	317	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	222	1	2024	318	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	223	1	2024	319	€ 2.188,68	€ 0,00	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 0,00
2023	224	1	2024	320	€ 1.794,00	€ 0,00	€ 1.794,00	€ 1.794,00	€ 0,00
2023	225	1	2024	321	€ 2.061,80	€ 0,00	€ 2.061,80	€ 2.061,80	€ 0,00
2023	226	1	2024	322	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	227	1	2024	323	€ 47.653,82	€ 0,00	€ 47.653,82	€ 47.653,82	€ 0,00
2023	228	1	2024	324	€ 15.522,65	€ 0,00	€ 15.522,65	€ 15.522,65	€ 0,00
2023	229	1	2024	325	€ 3.707,90	€ 0,00	€ 3.707,90	€ 3.707,90	€ 0,00
2023	231	1	2024	326	€ 142,06	€ 0,00	€ 142,06	€ 142,06	€ 0,00
2023	232	1	2024	327	€ 527,85	€ 0,00	€ 527,85	€ 527,85	€ 0,00
2023	233	1	2024	328	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00
2023	234	1	2024	329	€ 856,00	€ 0,00	€ 856,00	€ 856,00	€ 0,00
2023	235	1	2024	330	€ 310,00	€ 0,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00
2023	236	1	2024	331	€ 598,00	€ 0,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 0,00
2023	237	1	2024	332	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	238	1	2024	333	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2023	239	1	2024	334	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	240	1	2024	335	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	241	1	2024	336	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2023	242	1	2024	337	€ 23.360,00	€ 0,00	€ 23.360,00	€ 23.360,00	€ 0,00
2023	243	1	2024	338	€ 5.570,00	€ 0,00	€ 5.570,00	€ 5.570,00	€ 0,00
2023	244	1	2024	339	€ 1.990,00	€ 0,00	€ 1.990,00	€ 1.990,00	€ 0,00
2023	246	1	2024	340	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	247	1	2024	341	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	248	1	2024	342	€ 2.188,68	€ 0,00	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 0,00
2023	250	1	2024	343	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	251	1	2024	344	€ 340,87	€ 0,00	€ 340,87	€ 340,87	€ 0,00
2023	252	1	2024	345	€ 658,00	€ 0,00	€ 658,00	€ 658,00	€ 0,00
2023	253	1	2024	346	€ 729,56	€ 0,00	€ 729,56	€ 729,56	€ 0,00
2023	254	2	2024	347	€ 7.626,12	€ 0,00	€ 7.626,12	€ 0,00	€ 7.626,12
2023	255	1	2024	348	€ 6.485,75	€ 0,00	€ 6.485,75	€ 6.485,75	€ 0,00
2023	256	1	2024	349	€ 2.906,55	€ 0,00	€ 2.906,55	€ 2.906,55	€ 0,00
2023	260	1	2024	350	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2023	262	2	2024	351	€ 365,44	€ 0,00	€ 365,44	€ 0,00	€ 365,44
2023	263	1	2024	352	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2023	264	1	2024	353	€ 2.991,20	€ 0,00	€ 2.991,20	€ 2.991,20	€ 0,00
2023	265	1	2024	354	€ 22.182,35	€ 0,00	€ 22.182,35	€ 22.182,35	€ 0,00
2023	266	1	2024	355	€ 5.279,40	€ 0,00	€ 5.279,40	€ 5.279,40	€ 0,00
2023	267	1	2024	356	€ 1.885,50	€ 0,00	€ 1.885,50	€ 1.885,50	€ 0,00
2023	268	1	2024	357	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2023	269	1	2024	358	€ 48.003,89	€ 0,00	€ 48.003,89	€ 48.003,89	€ 0,00
2023	270	1	2024	359	€ 18.646,34	€ 0,00	€ 18.646,34	€ 18.646,34	€ 0,00
2023	271	1	2024	360	€ 4.345,42	€ 0,00	€ 4.345,42	€ 4.345,42	€ 0,00
2023	530	1	2024	361	€ 88.612,25	€ 0,00	€ 88.612,25	€ 88.612,25	€ 0,00
2023	532	1	2024	362	€ 7.999,70	€ 0,00	€ 7.999,70	€ 7.999,70	€ 0,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 602.948,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 602.948,39</b>	<b>€ 594.956,83</b>	<b>€ 7.991,56</b>

Per quanto sopra si ha dunque che, preso atto delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di Gestione 2023, il predetto valore del FPV per come riportato nella parte entrata di cui alla presente proposta di bilancio 2025/2027 risulti formalmente corretto.

**Ciò posto, si raccomanda all'Ente, a seguito dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2024, di apportare i necessari correttivi al predetto FPV, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.**

## **CONCLUSIONI**

**Ravvisata** l'attività di analisi e verifica svolta dallo scrivente Settore per gli aspetti di natura prettamente contabile, per come riportata nella presente relazione istruttoria e che qui si intende integralmente richiamata;

**Verificata** la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Richiamate** le raccomandazioni all'Ente da parte dello scrivente Settore, in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nonché al corretto appostamento dei capitoli di entrata e di spesa inerenti alla gestione delle risorse finalizzate agli investimenti per ammodernare il settore agricolo calabrese;

**Preso atto** del parere favorevole del Revisore unico dei Conti dell'Ente e del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 dell'ARCEA;

**Fermi restando**, i rilievi e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale nonché dal Revisore dei Conti dell'ente, per come riportate nelle istruttorie di rispettiva competenza;

***Si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), al fine della successiva trasmissione dello stesso al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.***

*Il Funzionario E.Q.  
Dott. Francesco Niccoli*



Francesco Niccoli  
Regione Calabria  
28.01.2025 17:38:17  
GMT+02:00

*Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Buccafurri*



LUCA BUCCAFURRI  
Regione Calabria  
28.01.2025 17:53:54  
GMT+02:00